

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 8-1664

Individuazione dell'A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino quale titolare del trattamento dati effettuato attraverso il Registro Tumori, il Registro Sclerosi Laterale Amiotrofica, il Registro Dialisi e Trapianti, il Registro Diabete e la Rete Oncologica del Piemonte della Valle d'Aosta.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto l'art. 12, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», come modificato dall'art. 17 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», relativo all'istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario e, in particolare, il comma 11;

vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»;

visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie»;

visto l'art. 2 della legge regionale 11 aprile 2012 n. 4 che istituisce a livello regionale il registro tumori il registro sclerosi laterale amiotrofica, il registro diabete e il registro dialisi e trapianto;

visto l'art. 3 della legge regionale 11 aprile 2012 n. 4 che stabilisce il contenuto dei registri regionali di patologia specificando che tali registri raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie individuate a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il medesimo articolo stabilisce altresì che la Giunta regionale, con proprio regolamento adottato in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del D.lgs. 196/2003 e sulla base del parere espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) del d. lgs. 196/2003, definisca: le differenti tipologie di dati sensibili;

le operazioni eseguibili; le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri; i soggetti che possono avere accesso ai registri; i dati oggetto di conoscenza nonchè le misure per la custodia e la sicurezza dei dati stessi.

Vista la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali in particolare il Regolamento generale UE 2016/679 (GDPR) e le disposizioni nazionali di adeguamento introdotte dal decreto legislativo n. 101/2018.

Rilevato che, ai sensi del GDPR citato (art. 4, par. 1, n. f), il «titolare del trattamento» è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Vista la D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018 che, per motivi di semplificazione procedurale, trasferisce la titolarità delle attività di trattamento dei dati personali, direttamente in capo alla Giunta regionale.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 17/7/2020 di revoca dei seguenti Decreti Presidenziali:

- D.P.G.R. n. 1 del 3/1/2012, in cui si attribuiva, in capo al Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale – Rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta – incardinato presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Giovanni Battista di Torino, la titolarità privacy autonoma, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, in ordine alle attività effettuate per il trattamento dei dati personali e sensibili quale Rete Oncologica;
- D.P.G.R. n. 54 del 1/8/2013 in cui si attribuiva, in capo alla SCU Medicina 3 del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Torino, incardinata presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, la titolarità privacy autonoma, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 196/2003, in ordine alle attività effettuate per il trattamento dei dati personali e sensibili inseriti nel Registro Diabete;
- D.P.G.R. n. 55 del 1/8/2013 in cui si attribuiva, in capo al Centro Regionale Trapianti – S.C. Immunogenetica e Biologia dei Trapianti dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, la titolarità privacy autonoma, ai sensi dell'art. 28 del d.Lgs. 196/2003, in ordine alle attività effettuate per il trattamento dei dati personali e sensibili inseriti nel Registro Dialisi e Trapianto;
- D.P.G.R. n. 57 del 1/8/2013 in cui si attribuiva, in capo al Centro regionale di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO Piemonte), incardinato presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, la titolarità privacy autonoma, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, in ordine alle attività effettuate per il trattamento dei dati personali e sensibili;
- D.P.G.R. n. 58 del 1/8/2013 in cui si attribuiva, in capo al CRESLA (Centro Sclerosi Laterale Amiotrofica) – Dipartimento di Neuroscienze SC Neurologia 4, incardinato presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, la titolarità privacy autonoma, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, in ordine alle attività effettuate per il trattamento dei dati personali e sensibili inseriti nel Registro Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Rilevato che il citato decreto n. 81 del 17/7/2020, ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18/5/2018, rinviava a successivo provvedimento della Giunta regionale, il riconoscimento della titolarità del trattamento dei dati effettuato attraverso il Registro Diabete, il Registro Dialisi e Trapianto, il Registro Tumori, il Registro Sclerosi Laterale Amiotrofica e le attività effettuate dalla Rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, in capo all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

Ritenuto, con il presente provvedimento, di:

- provvedere, ai sensi dell'art.4, par. 1, n. f) del Regolamento generale UE 2016/679 (GDPR) all'individuazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino quale titolare del trattamento dati effettuato attraverso il Registro Tumori, il Registro Sclerosi Laterale Amiotrofica, il Registro Dialisi e Trapianto, il Registro Diabete, istituti e le attività effettuate della Rete Oncologica del Piemonte della Valle d'Aosta la A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino;
- stabilire che l' Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti in ciascuno dei registri di cui all'alinea precedente, è tenuta a dare attuazione alla normativa in materia di tutela della privacy e in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione , ponendo in essere le azioni ivi previste finalizzate a:
 - garantire la gestione amministrativa, tecnica e informatica del registro e/o sistema di sorveglianza;
 - evitare di duplicare banche dati e archivi sanitari, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di privacy by design e by default previsti dal Regolamento che richiedono di ridurre al minimo il trattamento di dati personali, considerata la natura, il contesto e le finalità del trattamento, nonché lo stato dell'arte e i costi di attuazione (v. artt. 5 e 25 Regolamento UE 2016/679);
 - informare gli interessati, applicare le misure tecniche e organizzative appropriate a garantire la minimizzazione e la qualità dei dati, nonché adottare le modalità che agevolino l'esercizio dei diritti degli interessati e, in particolare, quello di opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare.

Visti:

la L.R. n. 4 del 11/4/2012;
il D.P.C.M del 3/3/2017;
la D.G.R. n. 1-6847 del 18/5/2018;
il D.P.G.R. n. 81 del 17/7/2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale all'unanimità

delibera

- di individuare, ai sensi del GDPR UE 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino quale Titolare del trattamento dati effettuato attraverso il Registro Tumori, il Registro Sclerosi Laterale Amiotrofica, il Registro Dialisi e Trapianto, il Registro Diabete, istituti e le attività effettuate dalla Rete Oncologica del Piemonte della Valle d'Aosta in capo all'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, alla luce delle motivazioni di cui alle premesse;

- di stabilire che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, in qualità di titolare del Trattamento dei dati contenuti in ciascuno dei registri di cui all'alinea precedente, è tenuta a dare attuazione alla normativa in materia di tutela della privacy e in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, ponendo in essere le azioni di garanzia ed informative ivi previste, come dettagliate nelle premesse al presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)